

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « Diritto penale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4518)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Luigi Bettelli, nato a Mordano (Bologna) il 12 gennaio 1905, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Bologna il 26 ottobre 1935.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4256)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma originale di laurea

La dott.ssa Brunilde Blanes, nata a Palestrina (Roma) il 12 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere conseguita presso l'Università di Roma il 21 aprile 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4259)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Carlo Orecchia, nato ad Asigliano (Vercelli) il 1° agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino il 15 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(4260)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Isernia (Campobasso) relativa alla soppressione del fabbricato già previsto su parte del mappale 623 tra piazza Andrea d'Isernia e rampa mercato.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1960, n. 1429, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Isernia — relativa alla soppressione del fabbricato già previsto su parte del mappale 623 tra piazza Andrea d'Isernia e rampa mercato — vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante, è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Isernia che — giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(4232)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Delta Padano

L'indennità di espropriazione ed i relativi interessi di ritardato pagamento — dovuti ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156 e già liquidati rispettivamente in L. 54.778.917,30 e L. 8.394.831 con decreto ministeriale 28 dicembre 1956, n. 2428/332 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 63 del 9 marzo 1957) — per i terreni siti in agro del comune di Taglio di Po (Rovigo), di complessivi ettari 327.33.17, espropriati in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 7) nei confronti della SOCIETA' ANONIMA FONDIARIA « CA' LATTIS », con sede in Roma, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, sono riliquidati rispettivamente in lire 54.749.464,80 (lire cinquantaquattromilionsettecentoquarantovenemilaquattrocentosessantaquattro e cent. 80) e L. 8.909.186 (lire ottomilioniinovecentonovemilacentottantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopraccitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

ERRATA

- 1) Fgl. 8 - n. di mappa 96 - seminativo - classe 2ª Ha. 0.17.00 - Reddito dominicale L. 89,25;
- 2) Totali: Superficie Ha. 327.33.17 - Reddito dominicale L. 163.887,05.

CORRIGE

- 1) (stralcio dell'intera particella);
- 2) Totali: Superficie Ha. 327.16.17 - Reddito dominicale L. 163.797,80.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4238)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tuscania (Viterbo), di complessivi ettari 19.94.18, espropriati in forza del decreto presidenziale 6 settembre 1952, n. 1411 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta FANI-CIOTTI Federico fu Girolamo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 2.261.402,50 (lire duemilioni duecentosessantunomilaquattrocentodue e centesimi 50), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di lire 1.130.000 (unmilione centotrentamila), già liquidato con decreto presidenziale 30 ottobre 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1955), viene corrisposta nella misura di L. 1.131.402,50.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4239)